

Le scuole al tempo del coronavirus

Tutto è partito dalla Cina e nell'epoca del villaggio globale, con la libera circolazione delle persone, delle merci e dei denari, era inevitabile che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (in gergo, coronavirus) si trasferisse pure altrove.

L'emergenza è arrivata anche in Italia con i casi acuti verificatisi in Lombardia (nel lodigiano) e in Veneto, nonché con altri casi, meno gravi, in diverse parti del territorio nazionale.

Le istituzioni pubbliche - già intervenute con il blocco dei collegamenti aerei da e per la Cina - hanno dovuto assumere alcuni provvedimenti urgenti per contenere e gestire l'emergenza che hanno riguardato anche le scuole e il loro funzionamento.

In alcuni casi le decisioni governative e regionali (a volte concordate, a volte no) hanno disposto la chiusura delle scuole, coinvolgendo tutti gli alunni e tutto il personale. In altri casi i provvedimenti hanno disposto solo la sospensione delle attività didattiche e non anche la chiusura degli uffici di segreteria, determinando l'obbligo per i Dirigenti, i collaboratori dei Dirigenti, i Direttori SGA e tutto il personale ATA di recarsi al lavoro. Queste diversità decisionali non sono state, o almeno non appaiono, debitamente motivate e documentate e generano oggettive condizioni di confusione e disparità di trattamento. È evidente che in presenza di rischi per la salute il provvedimento più appropriato è quello della chiusura in luogo della semplice sospensione.

In entrambi i casi è evidente che non vi è una piena funzionalità delle scuole con una pluralità di conseguenze anche sul piano amministrativo: la gestione delle assenze, l'osservanza degli adempimenti (soprattutto quelli in scadenza), lo svolgimento e/o il recupero delle attività didattiche non svolte anche al fine di assicurare la validità dell'anno scolastico.

Su questi aspetti si è, al momento, intervenuti solo parzialmente con riguardo ai viaggi d'istruzione, alle iniziative di scambio o gemellaggio, alle visite guidate e alle uscite didattiche programmate dalle Istituzioni Scolastiche, alla riammissione con certificato medico quando l'assenza per malattia è di durata superiore a cinque giorni (alunni e personale) e alla possibilità di attivare modalità di didattica a distanza.

In tema di viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche, si è disposta la sospensione fino al 15 marzo 2020 prescrivendo alle scuole di attivare il diritto di recesso sulla base di quanto previsto da una specifica norma contenuta nell'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. È nostra opinione che in materia sarebbe bene invocare anche gli artt. 1256 e 1463 del codice civile in tema di impossibilità sopravvenuta.

In ordine alle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative, le disposizioni emanate, opportunamente, richiamano la possibilità di utilizzare e potenziare il ricorso al lavoro agile che consente di operare senza recarsi fisicamente sul posto di lavoro, limitando gli spostamenti e i contatti.

È evidente che siamo in una emergenza senza precedenti, quanto a dimensioni e vastità, ed è indubbio che nel rapporto tra Stato, Regioni ed altri soggetti istituzionali vi è una complessità che richiede un grande senso di responsabilità, coordinamento e leale collaborazione.

Un alto senso civico deve essere dimostrato anche dai singoli cittadini, mentre è doveroso esprimere apprezzamento e solidarietà al personale delle strutture sanitarie e della protezione civile che sta operando con impegno, sacrificio e responsabilità per il bene comune.

Lì, 27 febbraio 2020

Il Direttore
Giorgio Germani

